COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 26/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1965

relativo alla fissazione del prelievo all'importazione di formaggi fusi nel Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1] e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma dell'articolo 233 del Trattato le disposizioni dello stesso non ostano all'esistenza e al perfezionamento dell'unione regionale tra il Belgio e il Lussemburgo, nella misura in cui gli obiettivi di tale unione non sono raggiunti in applicazione del Trattato ;

Considerando che il Belgio e il Lussemburgo hanno creato un mercato comune per i formaggi fusi come già ne esistono per gli altri tipi di formaggio ; che non esiste tuttavia un mercato comune per il burro, il quale costituisce, con i formaggi, un elemento dei formaggi fusi ; che i prelievi riscossi all'importazione di burro nel Lussemburgo sono inferiori a quelli riscossi all'importazione di burro nel Belgio ;

Considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], i prelievi per i formaggi fusi sono derivati dai prelievi applicabili ai principali elementi costitutivi ; che è da temere che le differenze nell'ammontare dei prelievi per il burro creino perturbazioni sul mercato belga dei formaggi fusi in seguito ad importazioni di tali prodotti effettuate via Lussemburgo ;

Considerando che tale conseguenza può essere evitata mediante la fissazione dei prelievi per i formaggi fusi applicabili alle importazioni nel Lussemburgo allo stesso livello che per le importazioni nel Belgio, facendo uso della possibilità di derivazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento n. 13/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 111/64/CEE sono completate dal seguente paragrafo 3 :

« 3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi precedenti, il prelievo riscosso all'importazione nel Lussemburgo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è uguale al prelievo riscosso all'importazione degli stessi prodotti nel Belgio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 27/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1965

che limita l'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni di formaggio fuso verso il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

Considerando che le disposizioni del Trattato, a norma dell'articolo 233, non ostano all'esistenza e al perfezionamento dell'unione regionale tra il Belgio ed il Lussemburgo, nella misura in cui gli obiettivi di tale unione non sono raggiunti in applicazione del Trattato stesso ;

Considerando che il Belgio ed il Lussemburgo hanno istituito un mercato comune per i formaggi fusi come già ne esistono per gli altri tipi di formaggio ; che non esiste tuttavia un mercato comune per il burro, il quale, insieme al formaggio, entra nella composizione del formaggio fuso ;

Considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento n. 149/64/CEE (2), l'ammontare massimo della restituzione per il burro è un elemento di calcolo per la determinazione dell'ammontare massimo della restituzione che gli altri Stati membri possono concedere all'esportazione di formaggi fusi verso il Belgio ed il Lussemburgo ;

Considerando che l'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni di burro verso il Lussemburgo è superiore a quello applicabile alle esportazioni di tale prodotto verso il Belgio ; che questa situazione rischia di pregiudicare il prezzo di mercato dei formaggi fusi nel Belgio a seguito delle importazioni di questi prodotti effettuate via Lussemburgo ;

Considerando che tale rischio può essere evitato fissando l'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni di formaggi fusi verso il Lussemburgo allo stesso livello dell'ammontare massimo della restituzione valido per le esportazioni di questi prodotti verso il Belgio ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento n. 149/64/CEE sono completate dal seguente paragrafo 3 :

« 3. L'ammontare massimo della restituzione che può essere accordato all'esportazione verso il Lussemburgo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è uguale all'ammontare massimo della restituzione che può essere accordato all'esportazione di tali prodotti verso il Belgio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 171 del 29. 10. 1964, pag. 2693/64.